



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

18000 16
Oggetto

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

REGISTRO
INVIM
ACCERTAMENTO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. BIAGIO VIRGILIO - Presidente - R.G.N. 26585/2014
- Dott. GUIDO FEDERICO - Consigliere - Cron. 18000
- Dott. RAFFAELE SABATO - Rel. Consigliere - Rep.
- Dott. MARIA ENZA LA TORRE - Consigliere - Ud. 29/03/2016
- Dott. GIUSEPPE CRICENTI - Consigliere - PU

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26585-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- **ricorrente** -

contro

(omissis) SAS

in persona del legale rappresentante pro tempore,

(omissis) quale socio della Soc. (omissis)

(omissis) SaS, elettivamente domiciliato in ROMA (omissis)

(omissis) presso lo studio

dell'avvocato (omissis) rappresentato e difeso

dall'avvocato (omissis) giusta delega a

2016

11/93

marginè;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 767/2014 della COMM.TRIB.REG.
della Calabria
~~di CATANZARO~~, depositata il 18/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/03/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE
SABATO;

udito per il ricorrente l'Avvocato (omissis) che ha
chiesto l'accoglimento;

udito per il controricorrente l'Avvocato (omissis) che
ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per l'accoglimento e in subordine rimessione alle
SS.UU.



26585-14 ORDINANZA

RITENUTO IN FATTO

Con due avvisi di accertamento l'Agenzia delle Entrate, in relazione all'anno 2005, ha contestato alla (omissis) s.a.s. di (omissis) & C. maggiori IRAP e IVA e a (omissis) quale socio, maggiore IRPEF.

Società e socio hanno impugnato gli atti e l'adita commissione tributaria provinciale di Cosenza, con separate sentenze, li ha annullati.

La commissione tributaria regionale della Calabria in Catanzaro ha riunito gli appelli dell'agenzia e li ha dichiarati inammissibili per mancato deposito nel termine previsto dall'art. 22, co. 1, d. lgs. n. 546 del 1992 delle fotocopie delle ricevute della spedizione delle raccomandate con le quali gli appelli erano stati proposti.

Avverso questa decisione l'agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo, al quale le parti contribuenti hanno resistito con controricorso.

Il procedimento è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio innanzi alla sezione sesta civile, in vista della quale la difesa dei contribuenti ha depositato istanza di rimessione alle sezioni unite e memoria.

Giusta ordinanza della sesta sezione, è stata indi fissata pubblica udienza innanzi a questa sezione, alla quale venivano trattati



numerosi altri procedimenti avverso sentenze emesse dalla medesima commissione tributaria regionale nelle quali venivano in rilievo analoghe questioni giuridiche.

In vista della pubblica udienza la difesa dei contribuenti ha depositato ulteriore memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Con l'unico motivo di ricorso, l'agenzia delle entrate formula in effetti due distinte ma connesse doglianze, in relazione all'art. 360, co. 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ. Da un lato, deduce - ciò cui sembra riconducibile il riferimento al n. 4 dell'art. 360 co. 1 - che, nel dichiarare inammissibili gli appelli per mancato deposito della fotocopia della ricevuta di invio della raccomandata ai sensi dell'art. 22 del d. lgs. n. 546 del 1992, la commissione tributaria regionale avrebbe fatto erronea applicazione della norma stessa, come richiamata dall'art. 53, co. 2, del medesimo d. lgs., in quanto - giusta la giurisprudenza di questa corte - sarebbe stato idoneo a fungere da equipollente della prova di spedizione della raccomandata l'avviso di ricevimento della raccomandata, riportante anche la data di spedizione; ciò a maggior ragione in relazione alla circostanza che alle norme processuali in genere, e a quelle del processo tributario in ^{specie} ~~generale~~, deve darsi una interpretazione che limiti al massimo sanzioni di inammissibilità irragionevoli, nonché in funzione del principio - di cui è espressione l'art. 156 cod. proc. civ. - di sanatoria



per raggiungimento dello scopo, pure da ritenersi violato, ad avviso delle ricorrenti, nel caso di specie. Da altro punto di vista – che può ritenersi correlato all’invocazione del parametro di cui al n. 3 dell’art. 360 co. 1 cod. proc. civ. – l’agenzia lamenta che la commissione tributaria avrebbe trascurato di considerare che l’avviso di ricevimento della raccomandata costituisce atto pubblico ai sensi dell’art. 2699 cod. civ., disposizione quindi anch’essa violata una volta che ne sia negata l’idoneità a far fede privilegiata quanto alle indicazioni in esso contenute, comprensive della data di spedizione della raccomandata.

2. – I controricorrenti, con il controricorso e le memorie, hanno illustrato il tenore della disposizione dell’art. 22 cit. e la sua “ratio”, sottolineando che la giurisprudenza di questa corte non si presenterebbe affatto consolidata nell’affermare la possibilità di “sanatoria” dell’inammissibilità mediante considerazione, quale equipollente del (tempestivo) deposito della fotocopia della ricevuta di spedizione, dell’avvenuto deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata, e sollecitando quindi la trattazione da parte delle sezioni unite.

3. – Rileva questa sezione semplice, in via generale, che la prima questione giuridica da affrontarsi si affida all’interpretazione di due disposizioni: - l’art. 53, co. 2, del d. lgs. n. 546 del 1992, che stabilisce che “il ricorso in appello ... deve essere depositato a norma

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' followed by a smaller character.



dell'articolo 22, commi 1, 2 e 3"; - l'art. 22, co. 1 e 2, del medesimo d. lgs. n. 546 del 1992 - commi richiamati come detto per il giudizio tributario di appello, ma di applicazione in via diretta al processo tributario di primo grado - secondo cui "il ricorrente" deve, "entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso" (termine, questo, della cui dubbia ricostruzione si dirà più avanti), depositare nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmettere ad essa a mezzo di plico raccomandato, "copia del ricorso... spedito per posta, con fotocopia della ricevuta ... della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale"; tale deposito è previsto "a pena d'inammissibilità", essendo espressamente dettato che detta inammissibilità vada rilevata "d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce ...".

4. - La giurisprudenza di legittimità, al fine di cogliere la portata di dette disposizioni, non ha mancato anzitutto di considerare la "ratio" di esse. Così, con la pronuncia di sez. 5 n. 20787 del 2013, si è sottolineato che il deposito presso la segreteria della commissione tributaria adita non solo della copia del ricorso in primo grado o in appello ma anche della fotocopia della ricevuta attestante la data della spedizione per raccomandata del ricorso introduttivo o dell'atto di impugnazione assolve a una duplice funzione:

a) da un lato, consente la verifica dell'osservanza - nel giudizio di primo grado - del termine di decadenza dalla proposizione del ricorso

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



introduttivo ex art. 21 del d. lgs. n. 546 del 1992, ai fini dell'eventuale consolidamento del rapporto tributario sulla base del provvedimento dell'amministrazione finanziaria oggetto di doglianza, ovvero - nel giudizio di appello - del termine di decadenza dall'impugnazione, previsto dall'art. 51 del d. lgs. cit., ai fini del passaggio in giudicato della sentenza gravata;

b) dall'altro lato - almeno secondo uno degli indirizzi interpretativi in essere, ciò su cui si tornerà - consente la verifica della tempestiva costituzione in giudizio del ricorrente/impugnante, in quanto, con specifico riguardo ai gradi di merito, la decorrenza del termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente sarebbe normativamente ancorata alla "spedizione", e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente, come si evincerebbe dal fatto che l'art. 22, co. 1, cit. del d. lgs. cit. prevede modalità di deposito che presupporrebbero solo la spedizione del ricorso, e non la sua ricezione, sottraendo, in tal modo, detto adempimento alla regola di cui all'art. 16, co. 5 del d. lgs. medesimo, a tenore del quale "i termini che hanno inizio dalla notificazione o comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto" (cfr., anche per richiami, la pronuncia di sez. 5 n. 20787 del 2013).

5. - Entrambe le predette verifiche ex artt. 21 e 22 citt. - in quanto attinenti alla osservanza di norme di ordine pubblico processuale - debbono essere compiute anche d'ufficio dal giudice (come non

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



manca di sancire espressamente l'art. 22, co. 2 per la seconda di esse) e sono sottratte al potere dispositivo delle parti, rispondendo a preminenti esigenze di natura pubblica afferenti al controllo della regolarità dello svolgimento del processo, e conseguendo, in caso di esito negativo dell'accertamento officioso, la pronuncia di inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, quale constatazione da parte del giudice della esistenza di condizioni ostative all'accesso della domanda all'esame del merito e quindi impeditive dello sviluppo del giudizio verso il suo naturale esito della pronuncia di merito.

6. - Deve a questo punto operarsi una digressione al fine di menzionare, con specifico riguardo alla seconda "ratio", tra quelle ricordate, della disposizione dell'art. 22 cit. impositiva del deposito di fotocopia della ricevuta di spedizione del ricorso o dell'atto di appello con raccomandata, relativa come detto alla verifica della tempestività della costituzione del ricorrente/appellante, che la stessa è suscettibile di venir meno ove si segua - come fa un secondo filone giurisprudenziale più recente - la diversa interpretazione secondo cui la previsione per la quale la costituzione del ricorrente debba avvenire "entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso" (così l'art. 22 cit.) vada letta facendo decorrere il termine non dalla spedizione, ma dalla ricezione del plico postale raccomandato.

Se del primo orientamento sono espressive le pronunce di sez. 5 nn. 20262 del 2004, 14246 del 2007, 7373 e 8664 del 2011 e 20787 del

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



2013 (della quale ultima si sono dinanzi riportate le argomentazioni essenziali), il secondo orientamento si rinviene accolto ad es. da sez. 5 nn. 12185 del 2008, 9173 del 2011, 18373 del 2012, oltre che da sez. 6-5, n. 12027 del 2014.

7. - Mentre, come detto, il primo orientamento trae argomenti dal fatto che la decorrenza del termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente sarebbe normativamente ancorata alla "spedizione", e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente, come si evincerebbe dal fatto che l'art. 22, co. 1, cit. del d. lgs. cit., prevede modalità di deposito che presupporrebbero solo la spedizione del ricorso, e non la sua ricezione (sottraendo, in tal modo, detto adempimento alla regola di cui all'art. 16, co. 5 del d. lgs. medesimo), il secondo orientamento - ispirato dal progressivo affermarsi nell'ordinamento del principio di scissione degli effetti delle notificazioni, in una logica unitaria tra notificazioni a mezzo di p.u. notificatore e del servizio postale, oltre all'invio postale diretto del settore tributario - valorizza proprio l'appena citato art. 16, co. 5 per affermare, in sostanza, che lo stesso non conosce deroghe: del resto, l'art. 20, co. 2 ("il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione") riprodurrebbe l'esordio dell'art. 16, co. 5 cit. ("qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione"), ma sarebbe significativo che quest'ultima norma proseguiva stabilendo che "i termini che hanno inizio dalla notificazione

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'R' followed by a flourish.



decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto"; ne discenderebbe che, siccome il termine di trenta giorni fissato dall'art. 22 per la costituzione in giudizio del ricorrente ha inizio dalla "proposizione" - vale a dire dalla notificazione - del ricorso, esso non potrebbe - secondo tale filone giurisprudenziale - che decorrere dalla data di recapito postale dell'atto al destinatario.

8. - Fermo restando dunque che, al fine di percepire la portata in termini di "ratio" dell'art. 22 co. 1 cit., è necessario il definitivo intervento chiarificatore da parte delle sezioni unite sulla predetta questione, anche a voler ipotizzare che - in omaggio al secondo degli orientamenti giurisprudenziali riepilogati - il termine di trenta giorni per la costituzione del ricorrente debba principiare dalla ricezione del plico in raccomandazione, resterebbe ferma la prima "ratio" della previsione di deposito della fotocopia della ricevuta di spedizione, connessa, come detto, alla verifica della tempestività del ricorso di primo grado rispetto al termine dell'art. 21 d. lgs. cit. previsto per il consolidamento dell'atto impositivo e del ricorso in appello rispetto al termine dell'art. 51 del d. lgs. cit. ai fini del passaggio in giudicato della sentenza gravata.

9. - Non può mancarsi di rilevare come il procedimento innanzi alle commissioni tributarie, al fine di soddisfare esigenze di speditezza e deflazione, contempra una specifica fase processuale dedicata all'"esame preliminare del ricorso" (artt. 27 ss. d. lgs. cit.),

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



nell'ambito del quale è affidata al presidente, quale organo monocratico, la dichiarazione di inammissibilità nei casi espressamente previsti, "se manifesta", con decreto reclamabile innanzi alla commissione; tale esame avviene una volta "scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti" (art. 27), in alternativa alla fissazione della trattazione con nomina del relatore innanzi alla commissione (art. 30). Tale constatazione non potrà non spiegare rilievo - come si dirà - ai fini dell'individuazione del termine sino al quale eventuali "sanatorie", se possibili, delle inammissibilità possano realizzarsi.

10. - Venendo dunque, "ex professo", al tema della "sanabilità" del vizio di inammissibilità per mancato deposito - nei trenta giorni dalla spedizione (o ricezione, a seconda della soluzione della predetta prima questione) del ricorso in raccomandazione postale - della fotocopia della ricevuta di spedizione, deve rilevarsi come sul tema stesso si riscontri un secondo contrasto giurisprudenziale, direttamente (e non indirettamente, a differenza del primo dinanzi segnalato) influente sulla soluzione della controversia in esame (e delle numerose altre sottoposte alla sezione, come accennato, in riferimento ad analoghe decisioni di merito). Secondo un primo indirizzo - in cui si annoverano le pronunce di sez. 5 nn. 24182 del 2006, 1025 del 2008, 7373, 8664, 10312 del 2011, 20787 del 2013, 23234 del 2014, oltre quelle di sez. 6-5 nn. 12932 e 18121 del 2015



- la rituale costituzione in giudizio del ricorrente richiede il deposito, entro trenta giorni dalla proposizione, nella segreteria della commissione tributaria adita, dell'originale del ricorso notificato o di copia dello stesso spedito per posta, unitamente a copia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale; in difetto il ricorso è inammissibile né esso è sanabile per via della costituzione del convenuto. Secondo un altro indirizzo - di cui è a quanto consta prima testimonianza la sentenza di sez. 5 n. 4615 del 2008 - il deposito, all'atto della costituzione, della ricevuta di spedizione è surrogabile mediante il deposito, sempre all'atto della costituzione, della ricevuta di ritorno: si è argomentato in tal senso "atteso che anche l'avviso di ricevimento del plico raccomandato riporta la data della spedizione", per cui "il relativo deposito deve ritenersi ... perfettamente idoneo ad assolvere la funzione probatoria che la norma assegna all'incombente". Il precedente veniva seguito, a quanto consta, da sez. 5 nn. 27991 del 2011, 23593 del 2012, 7645 del 2014 e 5376 del 2015, oltre che da sez. 6-5 nn. 14183 e 18296 del 2015, le quali pronunce affermavano in sostanza che la presenza o meno in atti della ricevuta di spedizione postale del ricorso sarebbe processualmente ininfluenza ove sia comunque prodotto (tempestivamente) l'avviso di ricevimento del plico.

11. - Va premesso che dai precedenti appena citati si evince, con sufficiente chiarezza, anche se non sempre in modo esplicito, che il

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



deposito dell'atto ritenuto equipollente debba comunque avvenire entro il termine perentorio di trenta giorni (con i dubbi che il suo computo comporta, come detto) previsto dalla più volte citata disposizione.

Del resto, la soluzione opposta non pare ipotizzabile, alla luce della sanzione di inammissibilità espressamente comminata per il deposito tardivo e considerato che analoga statuizione non potrebbe non essere estesa anche al deposito tardivo della fotocopia della ricevuta di spedizione.

12. - Viene a questo punto in rilievo, con riguardo al secondo orientamento, la questione relativa alla idoneità - dimostrativa e probatoria - dell'avviso di ricevimento rispetto alla data di spedizione del ricorso. Infatti, il punto cruciale concerne l'efficacia fidefacente dell'avviso di ricezione non già relativamente alla data di consegna del plico al destinatario, ma alla data di spedizione.

Va rilevato che la notifica dei ricorsi innanzi alle commissioni tributarie avviene, nella massima parte dei casi (come nel caso in esame), secondo le modalità alternative contemplate dall'art. 16 co. 2 e 3 d. lgs. n. 546 cit., richiamate dall'art. 20, ossia essenzialmente "direttamente a mezzo del servizio postale", senza intermediazione di pubblici ufficiali diversi dagli agenti postali. Tanto veniva richiamato in un precedente (sez 6-5 n. 12932 del 2015, che a sua volta richiamava sez. 6-5 n. 20786 del 2014) il quale, dopo aver ribadito

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. M.' or similar, located at the bottom right of the page.



che la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere effettuata la notifica senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, "è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati", e non dalla legge n. 890 del 1982 regolante le notificazioni degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale, considerava "priva di alcun valore probatorio la data di spedizione della raccomandata risultante dall'avviso di ricevimento in quanto priva di fede privilegiata e non accompagnata da alcuna attestazione da parte dell'ufficiale postale", confermando una declaratoria di inammissibilità dell'appello. Detto precedente chiariva che alle indicazioni sull'avviso di ricevimento non può essere riconosciuta fede privilegiata, in quanto l'apposizione di alcune indicazioni non è riconducibile all'agente postale, posto che l'art. 6 del d.p.r. n. 655 del 1982 (approvazione del regolamento di esecuzione dei libri 1 e 2 del codice postale e delle telecomunicazioni) prescrive che "gli avvisi di ricevimento, di cui all'art. 37 del codice postale ... sono predisposti dagli interessati".

13. - Ciò posto, ritiene il collegio dover chiarire che l'applicazione agli avvisi di ricezione della disciplina di cui al citato d.p.r. n. 655 del 1982 (regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni), in una con il decreto del ministro delle comunicazioni del 9 aprile 2001 (pubblicato nella gazzetta ufficiale del

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



24 aprile 2001, n. 95) recante "approvazione delle condizioni generali del servizio postale", ha un impatto significativo sull'interpretazione ad offrirsi per risolvere il contrasto giurisprudenziale illustrato.

In particolare, rilevano le seguenti disposizioni:

a) il già richiamato art. 6 del d.p.r., che dispone che "gli avvisi di ricevimento, di cui all'art. 37 del codice postale, ... sono predisposti dagli interessati", che possono essere anche autorizzati a stamparli in conformità al modello;

b) l'art. 7 del d.p.r., che stabilisce che l'avviso di ricevimento, precompilato dunque dal mittente in tutte le possibili dizioni diverse da quelle di competenza dell'agente di distribuzione (cfr. infra), "è avviato", cioè inoltrato nell'ambito della spedizione postale, "insieme con l'oggetto cui si riferisce", in genere ad esso materialmente congiunto;

c) l'art. 8 del d.p.r. (replicato sostanzialmente nell'art. 33 del d.m.) che dispone che "l'agente postale che consegna un oggetto con avviso di ricevimento fa firmare quest'ultimo dal destinatario; se il destinatario rifiuta di firmare, è sufficiente, ai fini della prova dell'avvenuta consegna, che l'agente postale apponga sull'avviso stesso la relativa dichiarazione".

Rileva poi la circostanza che l'avviso sia, nel modello approvato, una cartolina rettangola[✓] costituita da un "fronte", comprendente una zona in cui il mittente deve inserire i dati della persona a cui va restituita la

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



cartolina (in genere tali dati sono relativi allo stesso mittente), e - ciò che più rileva - da un "retro", ove - sotto la dizione "avviso di ricevimento" - sono a disposizione alcune caselle da barrare o compilare per specificare la natura dell'oggetto spedito e il numero della raccomandata; seguono alcuni spazi in bianco da compilare, preceduti da dizioni relative a "data di spedizione", "dall'ufficio postale di", "destinatario", "via", "C.A.P.", "località". Infine, in calce, ~~evidenziati da~~ **evidenziati da** un diverso carattere grafico (in grassetto), si evidenziano gli altri spazi che il mittente non potrà compilare, e vanno lasciati in bianco, preceduti dalle dizioni "firma per esteso del ricevente", "data", "firma dell'incaricato alla distribuzione", "bollo dell'ufficio di distribuzione".

14. - Quanto innanzi consente di comprendere che, dunque, tutto l'avviso è precompilato dal mittente (art. 6 d.p.r. cit.), ad eccezione, come è ovvio, della firma del ricevente (che l'art. 8 dispone sia fatta apporre dall'agente postale dell'ufficio di "distribuzione", cioè dell'ufficio che cura la consegna al destinatario) e delle ulteriori asseverazioni che, come detto, seguono topograficamente e, prima ancora, logicamente e cronologicamente, l'apposizione di tale firma, cioè la "data", la "firma dell'incaricato alla distribuzione" e il "bollo dell'ufficio di distribuzione".

Tale ricostruzione consente di affermare che:



a) l'avviso contiene l'"attestazione" di "fatti avvenuti" innanzi all'agente postale "di distribuzione" (per utilizzare la formula che l'art. 2700 cod. civ. utilizza per definire l'efficacia probatoria dell'atto pubblico) limitatamente all'avvenuta apposizione della firma da parte del destinatario; l'agente attesta altresì, vuoi mediante l'apposizione manuale, vuoi mediante il bollo se datario, la data dell'avvenuta consegna;

b) l'avviso non contiene – almeno in base al modello standardizzato – alcuna attestazione di fatti avvenuti innanzi all'agente postale di "accettazione", tra i quali l'attestazione della data dell'invio.

Benché sia presumibile che l'agente postale di "distribuzione" possa accedere ad evidenze interne, o al limite verificare eventuali bollature sul plico, al fine di accertare la data di "spedizione", il relativo spazio non è da lui compilato, né le evidenze indirette anzidette potrebbero far ritenere la spedizione avvenuta dinanzi al medesimo.

15. – Conclusivamente – e senza che sia possibile, in relazione allo scopo del presente provvedimento, esaminare aspetti, che pure rileverebbero, quali i profili, anche di riferimento costituzionale, concernenti la ragionevolezza della sanzione di inammissibilità di atti di accesso alla giustizia (cui è talvolta richiamo nei precedenti citati), la natura dell'atto denominato "avviso di ricevimento", l'impatto che sulle questioni affrontate possono spiegare le evoluzioni connesse all'uso della telematica ai fini delle notificazioni (essendo già previsto

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



dall'art. 17 del d.m. citato un avviso di ricevimento telematico per gli invii postali) e l'ingresso sul mercato dei servizi postali privati - rileva il collegio che sussistono contrasti giurisprudenziali rilevanti ai fini della decisione del procedimento (e di altri consimili pendenti presso la sezione), come dinanzi evidenziato, in ordine non solo alla portata ed alle modalità applicative (anche quanto al computo del termine) della sanzione di inammissibilità per la costituzione nel processo tributario senza il deposito tempestivo della copia della ricevuta della spedizione del ricorso per posta raccomandata e del suo eventuale regime di sanabilità - questioni queste di spiccato rilievo nella materia tributaria - ma anche, e soprattutto, per l'ipotesi di equipollenza rispetto a detto documento dell'avviso di ricezione, in ordine all'ambito di fidejacentia delle indicazioni, diverse dalla data e firma apposte dall'agente postale di distribuzione, riportate sull'avviso stesso, e in particolare della data di spedizione - questione quest'ultima di interesse generale per tutto il contenzioso in cui rilevi la prova della data di spedizione di lettere raccomandate (ad es., per la verifica dell'impugnazione del licenziamento si deve prendere in considerazione la data di invio della raccomandata e non la data di ricezione del plico, secondo la disciplina "pro tempore" di cui alla sentenza delle sez. un. n. 8830 del 2010). Ricorrono, in tal senso, le condizioni per la rimessione degli atti al primo presidente, affinché valuti l'opportunità di assegnare la trattazione e la decisione del

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'C' followed by a flourish.



ricorso alle sezioni unite, atteso che le suddette questioni - oltre che a rendere necessaria un'armonizzazione tra le pronunce nei termini sopra evidenziati - possono qualificarsi, anche per il cospicuo contenzioso in corso e suscettibile di venire in essere a seconda delle soluzioni accolte, "di particolare importanza" ai sensi dell'art. 374, co. 2, cod. proc. civ.

P.Q.M.

dispone la trasmissione del procedimento al primo presidente, per l'eventuale rimessione alle sezioni unite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta civile, il 29 marzo 2016.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 14-09-2016



Il Funzionario Giudiziario
Antonella FREZZA

Il Funzionario Giudiziario
Antonella FREZZA